

LA GUIDA ALLA REDAZIONE ED AL DEPOSITO DEL RICORSO EX ART. 39 REGOLAMENTO CEDU

Art. 39

1. La Camera o, se del caso, il presidente della sezione o un giudice di permanenza designato conformemente al paragrafo 4 del presente articolo possono, su richiesta di una parte o di ogni altra persona interessata, ovvero d'ufficio, indicare alle parti le misure provvisorie la cui adozione è ritenuta necessaria nell'interesse delle parti o del corretto svolgimento della procedura
2. All'occorrenza il Comitato dei Ministri viene immediatamente informato delle misure adottate nell'ambito di una causa
3. La camera o se del caso il presidente della sezione o un giudice di permanenza designato conformemente al paragrafo 4 del presente articolo possono invitare a fornire informazioni su eventuali questioni relative all'attuazione delle misure provvisorie indicate
4. Il presidente della Corte può designare dei vicepresidenti di sezione in qualità di giudici di permanenza per decidere sulle richieste di misure provvisorie.

L'art. 39 del Regolamento disciplina una procedura di natura cautelare in virtù della quale la Corte - nella prospettiva di un Ricorso già proposto o da proporre - assume "misure provvisorie" la cui adozione è ritenuta a tutela della lesione lamentata.

Il presupposto è quindi costituito dalla "irreparabile compromissione del diritto che si assume violato" in pendenza del giudizio o nella prospettiva di instaurazione del medesimo.

La Corte ha una Giurisprudenza molto limitata in punto "misure provvisorie", atteso che l'eccezionalità della cautela presuppone il rischio imminente di un danno irreparabile alla persona.

Peraltro - proprio in ragione dei presupposti - la procedura è estremamente rapida con riscontri in tempi brevissimi

Questa **tempestività** è correlata all'esigenza di **sintesi del ricorso**: la buona fede del soggetto è misurata dalla Corte proprio in ragione dell'evidenza della lesione che non necessita di atti estesi o prolissi. Ad una fattispecie concreta corrisponde la lesione lamentata in termini chiari e semplici.

Il ricorso ex art. 39 del Regolamento presuppone la pendenza di un ricorso ai sensi dell'art. 34 oppure la futura presentazione del medesimo:

- 1) Se la Corte dichiara inammissibile il ricorso ex art. 39 darà comunque un termine per la presentazione del ricorso
- 2) Se la Corte accoglie la domanda cautelare e indica "misure provvisorie" concede egualmente un termine per la presentazione del ricorso ex art. 34 che ha natura perentoria. In difetto di presentazione del ricorso la Corte può revocare le misure provvisorie

In caso di rigetto la richiesta cautelare può essere ripresentata

Occorre poi tenere conto di due ben precisi principi

L'art. 39 non limita l'intervento cautelare a specifiche violazioni della Convenzione. Quindi, in astratto, tutte le violazioni della Convenzione sono suscettibili di domanda di "misura provvisoria"

La grande maggioranza dei casi ha fino ad oggi riguardato ipotesi di estradizione e/o espulsione, atteso che in tali situazioni era in gioco la vita del soggetto o il rischio di essere sottoposto a torture.

Peraltro la sospensione di diritti fondamentali in ragione di eventi eccezionali (art. 15) può ben costituire ragione di domanda di misura provvisoria perché detta sospensione è

idonea a determinare un danno irreparabile, allorché la norma eccezionale non detemrini una deroga ai diritti fondamentali “nei limiti strettamente necessari” (art. 15)

La Corte richiede sempre la particolare evidenza della lesione lamentata (flagrant) ad eccezione degli artt. 2 e 3 della Convenzione nei quali essa è presunta

Un altro aspetto importante da tenere in considerazione è che la Corte nella specifica materia delle domande provvisorie tiene conto del principio di sussidiarietà in bilanciamento con il principio di effettività (art. 13). **Questo significa che il rischio verrà considerato imminente ove non sia possibile esperire un rimedio interno o questo sia già stato esperito senza successo**

ATTENZIONE: non vi è un obbligo formale per la procedura ex art. 39 di aver esaurito i rimedi interni: anche se astrattamente previsti occorre valutarne la idoneità in concreto (per i tempi, le caratteristiche, la natura) a salvaguardare imminenza ed irreparabilità del danno

ASPETTI PROCEDURALI

A seguito della presentazione della domanda - che in virtù delle ragioni di urgenza verrà esaminata nel più breve tempo possibile - si aprono **tre** distinti scenari

La Corte rigetta la domanda in quanto non sufficientemente circostanziata o incompleta. Questo avviene in carenza del requisito della “tempestività” o per insufficienza del materiale allegato.

La Corte non ritiene che la domanda rientri nel novero delle ipotesi previste dall’art. 39 (inammissibilità) oppure la respinge nel merito. In questo caso la Corte darà un termine per la presentazione del ricorso ex art. 34. La domanda potrà essere riproposta. Se già pende ricorso ex art. 34 la Corte procederà all’esame del ricorso. Anche in questo la domanda cautelare può essere ripresentata

La Corte accoglie il ricorso ed emetterà un provvedimento provvisorio di durata limitata o indeterminata. Rispetto al ricorso ex art. 34 valgono le regole di cui sopra

La procedura - anche in ragione del carattere d'urgenza - non è tenuta a motivare le ragioni dell'eventuale accoglimento e la decisione è inappellabile.

Le misure adottate sono vincolanti per lo Stato e la loro mancata corretta adozione può determinare la condanna dello Stato, nel ricorso principale, anche se nel concreto non vi è poi stata lesione del diritto tutelato con la misura provvisoria.

ISTRUZIONI PRATICHE

La Corte ha istituito un numero di fax speciale riservato all'invio delle domande di misure provvisorie: +33 (0)3 88 41 39 00 +33 (0)3 90 21 43 50. Si noti che il mancato utilizzo di questo numero potrebbe comportare un ritardo nell'esame della richiesta, in particolar modo durante le ferie. Pertanto, si prega di voler utilizzare il numero sopra indicato per tutta la corrispondenza relativa alle misure provvisorie. Orario di ricezione di fax e corrispondenza:

- Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00*•

Di norma, le domande inviate dopo le ore 16.00 non potranno essere prese in considerazione il giorno stesso (giorni festivi).

Le domande dovranno essere formulate nella maniera più completa e concisa possibile. Tuttavia, per i fax superiori a 10 pagine, se ne raccomanda l'invio scaglionato al fine di garantire le migliori condizioni di ricezione e di trattamento.

Specificare in grassetto sulla prima pagina del documento:

“Rule 39. Urgent”

Persona da contattare (nome e contatti personali)

Fornire una richiesta motivata, precisa e completa. Le domande di misure provvisorie devono essere sottoposte alla Corte con il consenso del ricorrente ed essere preferibilmente corredate da un formulario di ricorso debitamente compilato. Se la domanda viene introdotta da un rappresentante, un formulario di procura dovrà essere compilato e inviato immediatamente o nei giorni successivi. Allegare una copia di tutte le decisioni relative alla domanda, in particolare quelle degli organi giurisdizionali, delle commissioni o delle altre autorità interne. Allegare una copia di tutti gli altri documenti atti a corroborare le argomentazioni sottoposte all'attenzione della Corte.

Una volta introdotta la domanda di misure provvisorie, il ricorrente o il suo rappresentante sono invitati a seguirne il trattamento. In particolare, è fondamentale informare immediatamente la Corte di una qualsiasi modifica amministrativa dello statuto del ricorrente (ad esempio, ottenimento di un permesso di soggiorno o rientro nel paese d'origine). Spetta altresì al rappresentante del ricorrente prendere l'iniziativa d'informare rapidamente la Corte nel caso in cui non dovesse più avere contatti con il suo cliente.

ATTENZIONE: per le Comunicazione con la Corte occorre utilizzare il proprio indirizzo e mail ordinario. Sarà poi La Corte a validare tale indirizzo con un apposito Account ECOMMS che consentirà l'invio telematico dei documenti . Di seguito l'indirizzo web dove trovare tutte le notizie relative all'Account eComms

https://www.echr.coe.int/Documents/eComms_User_Manual_for_Representatives.pdf

NON E' OBBLIGATORIO MA E' FORTEMENTE CONSIGLIATO UTILIZZARE IL FORMULARIO PREDISPOSTO DALLA CORTE.

TUTTE LE INFORMAZIONI SU RIPORTATE SONO INDICATE IN UNA APPOSITA GUIDA AL SEGEUNTE INDIRIZZO E MAIL

https://issuu.com/marcoocchipinti/docs/guida_sulle_misure_provvisorie_ex_a

DI SEGUITO GLI INDIRIZZI E MAIL DELLA CORTE EUROPEA DOVE TROVARE ULTERIORE MATERIALE

[https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants/ita&c=#n1365511916164_poin
ter](https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants/ita&c=#n1365511916164_poin
ter)

[https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants/ita&c=#n1365511916164_poin
ter](https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants/ita&c=#n1365511916164_poin
ter)

Estratto Regolamento

Art. 54 Procedimento davanti a una Camera

1. La Camera può dichiarare immediatamente il ricorso irricevibile o stralciarlo dal ruolo della Corte. La decisione della Camera può riguardare tutto il ricorso o parte di esso.
2. In caso contrario, la Camera o il presidente della Sezione può: a) chiedere alle parti di fornire chiarimenti su fatti, documenti od ogni altro elemento ritenuti pertinenti; b) informare del ricorso o di parte di esso la Parte contraente convenuta, invitarla a depositare osservazioni per scritto al riguardo e, ricevute queste ultime, invitare il ricorrente a replicarvi; c) invitare le parti a depositare osservazioni supplementari per scritto.
3. Nell'esercizio delle competenze conferitegli dal paragrafo 2 lettera b del presente articolo, il presidente della Sezione, in qualità di giudice unico, può dichiarare subito una parte del ricorso irricevibile o stralciare una parte del ricorso dal ruolo della Corte. Tale decisione è definitiva; è notificata al ricorrente per posta.
4. I paragrafi 2 e 3 si applicano anche ai vicepresidenti delle Sezioni designati come giudici di turno conformemente all'articolo 39 paragrafo 4 del presente regolamento per decidere sulle richieste di misure cautelari.

5. Prima di decidere sulla ricevibilità, la Camera può decidere, su istanza di parte o d'ufficio, di tenere un'udienza se lo reputa necessario per l'assolvimento delle sue funzioni secondo della Convenzione. In tal caso, le parti sono invitate a pronunciarsi anche sulle questioni di merito sollevate dal ricorso, a meno che in via eccezionale la Camera non decida diversamente